



COMUNE DI TAURIANOVA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'O.S.L.

N° 3 del 19/02/2021

OGGETTO: DISSESTO FINANZIARIO - RICOGNIZIONE MASSA PASSIVA DI LIQUIDAZIONE ED APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno duemilaventuno addì diciannove del mese di Febbraio alle ore 18:00, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Presidente Dott. Salvatore Gullì la Commissione Straordinaria di Liquidazione. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario D.ssa Caterina Saffioti.

N°	Nome	Qualifica	Presente	Assente
<u>1</u>	GULLÌ SALVATORE		X	
<u>2</u>	SAFFIOTI CATERINA	Membro OSL	X	
<u>3</u>	SANTORO ANTONIO GIUSEPPE	Membro OSL	X	

PRESENTI: 3 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Comune di Taurianova, con delibera del Consiglio comunale n. 66 del 23 novembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii. (TUEL);
- che con d. P. R. in data 27 aprile 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 116 del 21 maggio 2018, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (O. S. L.) per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che il predetto decreto è stato ritualmente notificato ai componenti dell'OSL in data 18 maggio 2018;
- che l'O. S. L. si è insediato in data 22 maggio 2018;
- che con deliberazione n. 1 in data 22 maggio 2018 è stato dato avviso in ordine all'avvio della procedura di rilevazione delle passività, con invito ai creditori, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUEL, a presentare, entro il termine di 60 giorni, apposita istanza atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
- che con propria deliberazione n. 3 del 19 luglio 2018 è stato prorogato di ulteriori 30 giorni il termine di presentazione delle istanze di insinuazione al passivo del piano di rilevazione del Comune di Taurianova, a partire dal 22 luglio 2018 e fino al 21 agosto 2018, come da successivo avviso, ai sensi dell'art. 254, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, pubblicato all'Albo Pretorio on-line e nell'apposita sezione dedicata all'O. S. L. del sito web istituzionale;
- che l'O.S.L. con atto deliberativo n. 23 del 12 novembre 2019, a conclusione della rilevazione della massa passiva, ha formulato al Comune di Taurianova, ai sensi dell'art. 258 c.1, la proposta di adesione alla procedura semplificata;
- che con delibera del Sub Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta n. 6 del 27 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Taurianova ha adottato la procedura semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del TUEL;
- che l'O. S. L. con atto deliberativo n. 25/2019 ha definito i criteri per la procedura di liquidazione della massa passiva con le risorse finanziarie attualmente a disposizione del medesimo O. S. L.;
- che, con i predetti atti deliberativi, è stata conclusa l'attività di rilevazione della massa passiva ai sensi dell'art. 254 del TUEL;

DATO ATTO che sono pervenute all'O. S. L. n. 149 istanze di ammissione alla massa passiva per un importo complessivo pari a 11.715.698,75 € iva inclusa oltre n. 8 istanze afferenti a posizioni debitorie finanziate da enti terzi e rientranti nella gestione dei residui attivi e passivi di natura vincolata per complessivi 270.626,12 €;

RICHIAMATI

- l'art. 254, comma 3 del TUEL, il quale stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono compresi:
 - a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
 - b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'art. 248, comma 2;
 - c) i debiti derivati da transazioni compiute dall'O.S.L. ai sensi del comma 7;
- l'art. 258 che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, che prevede:
 1. comma 2 – "... L'Ente Locale dissestato è tenuto ... a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, ... tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese di liquidazione ...";

2. comma 3 – “L’Organo Straordinario di Liquidazione, effettua una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito, in relazione all’anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza della accettazione della transazione. A tal fine, ..., propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l’accettazione, l’Organo Straordinario di Liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi”;
 3. comma 4 – “L’Organo Straordinario di Liquidazione accantona l’importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L’accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio;
 4. comma 7 – “È restituita all’Ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti”;
- il titolo VIII, capi II e III, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente;
 - la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
 - l’art. 31, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 - il d. P. R. 24 agosto 1993, n. 378, contenente il regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;
 - le circolari del Ministero dell’Interno 20 settembre 1993, n. 21/93 FL e 14 novembre 1997, n. 28/97 FL;
 - l’art. 33 del Decreto - legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014 n. 89, che dispone in merito alle risorse per proporre a tutti i creditori ammessi alla massa passiva la transazione nei termini di cui sopra ovvero, alternativamente, a garantire le risorse per effettuare gli accantonamenti, nel caso in cui venga rifiutata la proposta di transazione;
 - la delibera della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 12 del 20 luglio 2020, con la quale la stessa si è definitivamente pronunciata formulando il seguente principio di diritto: *“Per i debiti fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello della ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non assume carattere indefettibile la previa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento, spettando all’Organo Straordinario di Liquidazione ogni valutazione sull’ammissibilità del debito alla massa passiva.”*

CONSTATATO CHE:

- l’O.S.L. ha proceduto per tutti i debiti (debiti di bilancio e fuori bilancio), a seguito di attestazione dei Responsabili di Area ai sensi dell’art. 254 comma 4 del TUEL, all’inserimento nella massa passiva indicati nell’allegato A (debiti di Bilancio) e allegato B (debiti fuori Bilancio) che ne costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la Giunta comunale con atto n. 97 del 26 giugno 2018, ha provveduto all’approvazione della rideterminazione dei residui attivi e passivi alla data 31 dicembre 2017 di competenza della gestione liquidatoria;
- il Sub Commissario Prefettizio con poteri di Giunta n. 6/2019 ha deliberato l’adesione alla procedura semplificata proposta da questa Commissione Straordinaria;
- con la medesima delibera del Sub Commissario Prefettizio con i poteri di Giunta n. 6/2019 l’Ente ha concordato ed approvato la decisione di proporre ai creditori, ai sensi dell’art. 258 del TUEL, la definizione in via transattiva nel limite massimo del 50%;
- ritenuto opportuno, nell’interesse dei creditori e dell’Ente, secondo i criteri di seguito definiti, procedere ad avviare l’attività finalizzata all’invio, nei limiti delle risorse disponibili dell’O. S. L., delle proposte transattive per la definizione del dissesto finanziario;

CONSIDERATO:

- la deliberazione dell’O. S. L. n. 25 del 26 novembre 2019 con la quale sono stati stabiliti i criteri per la procedura di liquidazione della massa passiva;

- che nella massa passiva, al fine di garantire il risanamento dell’Ente attraverso l’inserimento di tutti i debiti, sono stati considerati:
 - a) i crediti su istanza di parte presentati nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 254 comma 2 del TUEL);
 - b) crediti su istanza presentati oltre i termini fissati dalla normativa vigente;
 - c) crediti comunicati dall’Ente in assenza di formale istanza;
 - d) sentenze esecutive pervenute all’Ente dopo la data del 31/12/2017;

RITENUTO:

1. di contattare i creditori interessati per sottoporre loro la proposta transattiva;
2. che il creditore sarà chiamato a transigere sull’insieme risultante da tutti i suoi crediti, con accettazione o rifiuto entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della proposta transattiva. In caso di accettazione il creditore sottoscriverà apposito atto di transazione;
3. che entro 30 (trenta) dall’avvenuta sottoscrizione ed acquisizione della transazione si provvederà, mediante atto deliberativo, alla liquidazione del credito transatto e relativo pagamento, fatte salve le verifiche di regolarità contributiva e fiscale del soggetto creditore (Agenzia delle Entrate Riscossione/DURC) e fatti salvi, altresì, eventuali atti di cessione del credito. Decorso infruttuosamente il termine dei 30 (trenta) giorni succitato, si provvederà ad effettuare l’accantonamento, in conformità all’art. 258, comma 4;

VISTO:

- il Titolo VIII, Capi I e III, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge Costituzionale n. 3/2001;
- l’art. 31, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- la Circolare del Ministero dell’Interno 20 settembre 1993, n. F.L.23/93;
- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, avente ad oggetto il “Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti Locali dissestati”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

- la premessa fa parte integrante e sostanziale della presente;
- la presente integra e sostituisce per le parti incompatibili la delibera dell’O.S.L. n. 25 del 26 novembre 2019;
- di dare atto che la massa passiva rilevata ammonta a complessivi 11.715.698,75 € (Allegato n. 1) così distinti:
 1. i debiti di bilancio risultanti dal conto consuntivo 2017, ammontanti a 2.199.397,71 € iva inclusa se dovuta;
 2. i debiti fuori bilancio sorti antecedentemente al 31 dicembre 2017, ammontanti a 9.516.301,04 € iva inclusa se dovuta;
 3. alla data del 31/12/2017 non sono presenti debiti derivanti da procedure esecutive estinte ai sensi dell’art. 248, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- di non ammettere alla massa passiva, in ragione delle motivazioni riportate a margine di ciascuna di esse, i debiti esclusi indicati nell’Allegato n. 1;
- di approvare, inoltre, lo “Schema atto di transazione e rinuncia” (Allegato A) utile a definire transattivamente i crediti ammissibili, nel quale è specificata, in caso di accettazione da parte del creditore, la “rinuncia ad ogni altra pretesa”;

- di dare avvio alle proposte di transazione per i crediti ammissibili alla gestione liquidatoria ed ai conseguenti pagamenti per le transazioni che verranno definite con esito positivo, nella misura delle risorse finanziarie disponibili. In caso di mancata accettazione da parte del creditore della proposta di transazione, si provvederà ad effettuare il previsto accantonamento, ai sensi del già citato articolo 258;
- di dare atto che:
 - si provvederà a contattare gli interessati per la definizione transattiva del credito vantato mediante invio della proposta transattiva tramite posta elettronica certificata e/o tramite raccomandata A/R;
 - il creditore dovrà transigere i propri crediti entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della proposta transattiva;
 - decorso infruttuosamente il predetto termine, si provvederà ad effettuare l'accantonamento, ai sensi dell'art. 258 - comma 4 - del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
 - la Commissione Straordinaria di Liquidazione previa sottoscrizione di apposito atto transattivo disporrà il pagamento, fatto salvo l'esito delle verifiche di regolarità contributiva e fiscale;
- di dare atto che a seguito di ulteriori approfondimenti, tutt'ora in corso, di atti istruttori effettuati e trasmessi a questo O. S. L. dai Responsabili dei Settori competenti per materia gli importi dei crediti vantati potranno subire variazioni;
- di disporre la trasmissione della presente deliberazione, per quanto di competenza:
 - al Revisore dei Conti del Comune di Taurianova;
 - al Responsabile del Servizio Finanziario;
 - al Sig. Sindaco;
 - al Segretario Generale;
- di trasmettere il presente provvedimento all'albo Pretorio ed all'Albo on-line del Comune di Taurianova, per la sua pubblicazione;
- con successiva votazione ad unanimità la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua notifica.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente
Dott. Salvatore Gulli

(atto sottoscritto digitalmente)

IL Segretario
D.ssa Caterina Saffioti